Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 13/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ RETE KALABRIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "LA C") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 34, COMMI 2, 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI RECATE DAL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI (PARAGRAFI 3.1 E 4.4 LETT. A)

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 6/2018 - PROC. 93/18/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*";

VISTO l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*";

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante "*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*" che delega al CO.RE.COM. Calabria l'esercizio della funzione di "*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l'atto di contestazione CONT. N. 6 ANNO 2018/N°PROC. 01/18/RIP del 27 settembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 6 ANNO 2018/N°PROC. 01/18/RIP del 27 settembre 2018, accertava e contestava alla società Rete Kalabria S.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, Località Aeroporto S.n.c., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*LA C*", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, commi 2, 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con le disposizioni recate dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori (paragrafi 3.1 e 4.4 lett. a), per aver trasmesso su "*LA C*":

a) dal giorno 2 luglio 2018 al giorno 6 luglio 2018, in fascia oraria protetta, *spot* della bevanda superalcolica "*Amaro del Capo*". In particolare, la citata pubblicità è andata in onda il 02/07/2018 alle ore 18:33, il 03/07/2018 alle ore 18:29, il 04/07/2018 alle ore 16:02 e alle ore 18:38, il 05/07/2018 alle ore 16:07 e alle ore 18:45, il 06/07/2018 alle ore 18:25. I predetti *spot*, trasmessi complessivamente

sette volte e distribuiti su cinque giorni, talvolta sono stati ricompresi in un pacchetto pubblicitario e talaltra sono stati trasmessi isolatamente;

b) in data 4 luglio 2018 il film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" dalle ore 16:05 alle ore 17:42, in data 8 luglio 2018 il film "*Fuoco e Fumo*" dalle ore 16:00 alle ore 17:30, film con contenuti inappropriati alla visione dei minori;

c) in data 2 luglio 2018 il film "*Una donna da guardare*" dalle ore 23:02 alle ore 00:33 del 3 luglio 2018, film vietato ai minori di anni 14, omettendo di segnalarlo con apposita avvertenza acustica e di identificarlo mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile e durante tutto il corso della trasmissione.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite al prot. 42771, del 25 ottobre 2018, e nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 15 novembre 2018 presso gli Uffici del CO.RE.COM. Calabria.

La società ha dichiarato che i programmi "*Radio Café*" e "*Sorridi se sei in Calabria*", nell'ambito dei quali sono stati messi in onda gli *spot* della bevanda superalcolica contestati, "*non sono programmi direttamente rivolti ai minori, ma ad un pubblico indiscriminato*", perciò per tale ragione ha chiesto "*l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria ed accessoria, essendo evidente che la norma che si presume violata sanziona la pubblicità all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori*".

Identica osservazione è stata proposta con riferimento ai film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" e "*Fuoco e fiamme*". La società ha altresì precisato come i film anzidetti e le trasmissioni "*Radio Café*" e "*Sorridi se sei in Calabria*", fossero stati lanciati dapprima in fascia non protetta e, poi, solo replicati in quella protetta. Il fornitore ha poi puntualizzato come tale programmazione fosse stata messa in onda "*in costanza dell'aggiornamento in atto di un nuovo software che, attraverso l'invio al sistema di un avviso, impedisce il verificarsi di tali situazioni di rischio, attraverso un coordinamento continuo tra il responsabile del palinsesto televisivo e il concessionario della pubblicità, con il fine di monitorare 24 ore su 24 la pubblicità in onda sull'emittente, anche in caso di repliche di programmi già andati in onda in fasce non protette (come nel caso di specie)*". La società ha altresì affermato di essere "*in possesso di dati auditel minuto per minuto, dai quali si deduce che nelle fasce orarie interessate lo share di ascolto è stato pari allo zero o di poco superiore (ma non nelle fasce e nei giorni in contestazione), ragion per cui deve considerarsi se non impossibile alquanto improbabile che le pubblicità ed i film incriminati,* […] *possano essere stati visionati dai minori di anni 14 e possano aver arrecato alcun danno agli stessi* […]", proponendo espressa riserva di documentare quanto dedotto. Ha chiesto, infine, l'archiviazione della contestazione di violazione, ovvero in subordine, l'applicazione del minimo edittale.

Il 15 novembre 2018, in occasione della audizione, la società ha precisato che "*presso l'emittente televisiva si stanno testando diversi aggiornamenti per evitare la messa in onda di fattispecie similari a quella per cui oggi si controverte, attraverso l'utilizzo di un software* […]. *Evidenzia ancora che il problema è derivato dall'errore umano ed è stato compiuto da uno studente impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Pertanto, nella denegata ipotesi di mancata archiviazione della procedura, si chiede la comminazione di una sanzione al minimo edittale e tenendo conto del cumulo giuridico. Precisa altresì che l'attuale gestione societaria ha rilevato la Società in fase prefallimentare e la stessa si è fatta carica della gravosa esposizione debitoria ereditata dalla precedente gestione, conservando e salvaguardando i tre dipendenti, a cui si sono aggiunti ulteriori lavoratori, fino a giungere all'attuale dimensione di oltre venti unità di lavoratori subordinati* […]".

La società ha depositato in pari data, con prot. n. 45181, una nota corredata dai dati auditel rilevati nelle fasce orarie interessate nel corso delle quali sono stati diffusi i programmi oggetto di contestazione, nonché dalla copia di una cartella esattoriale, ereditata dalla precedente gestione.

Per la società, la produzione documentale e i bilanci certificati dalle comunicazioni periodiche, dovrebbero meritare, nella denegata ipotesi di mancata archiviazione, l'applicazione del minimo edittale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita in data 6 dicembre 2018 (prot. n. 0219844), ha trasmesso gli atti procedimentali e proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società.

Infatti, secondo il CO.RE.COM. Calabria le osservazioni della società non sono sufficienti ad elidere la punibilità delle violazioni riscontrate. In particolare, la trasmissione, in fascia protetta e per ben sette volte, di messaggi pubblicitari di una bevanda appartenente alla fascia dei superalcolici, non è in alcun modo giustificabile. Né è pertinente la pretesa scriminante riferita alla natura dei programmi durante i quali sono stati diffusi i messaggi, i quali non sarebbero "*direttamente rivolti ai minori*". Com'è noto, la norma violata vieta in senso assoluto la programmazione di messaggi di bevande superalcoliche in fascia protetta, laddove lo consente per quelle alcoliche, alla condizione che la pubblicità venga trasmessa nell'ambito di contenuti non rivolti immediatamente ai minori. Parimenti, non è esimente la certificazione dei dati auditel, in quanto la norma violata è posta a presidio di una situazione di pericolo, rafforzando la soglia di tutela di un interesse ritenuto, dal legislatore, particolarmente rilevante. Né, tantomeno, risulta scusabile la mancanza di segnalazione acustica o visiva durante la trasmissione del film, vietato ai minori degli anni 14, "*Una donna da guardare*": la segnalazione, infatti, è dovuta nonostante l'orario notturno.

Ad avviso del CO.RE.COM. Calabria ricorrono tuttavia talune ragioni per attenuare il rigore della sanzione. La Società ha rilevato, nelle proprie controdeduzioni a verbale, di essersi attivata, attraverso accorgimenti di natura tecnica, per evitare di incorrere nuovamente nelle contestazioni di cui al presente procedimento, dichiarandosi pronta ad osservare in futuro maggiori e più efficaci cautele. Rete Kalabria, con l'occasione, ha documentato e fatto altresì presente di avere ereditato dalla precedente gestione societaria una gravosa esposizione debitoria e di avere, ciò nonostante, assicurato un livello occupazionale importante. D'altro canto, non si può trascurare la spirale recessiva nell'andamento economico del settore, né, tantomeno, l'assenza di recidive in capo alla Società. Il CO.RE.COM. Calabria, pertanto, propone di valutare con favore le circostanze attenuanti rappresentate al fine di irrogare una sanzione al minimo edittale.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta del CO.RE.COM. Calabria appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, si osserva che l'errore umano non costituisce causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente. Né tantomeno è esimente la documentazione dei dati auditel, depositata dalla parte, alla luce della quale quest'ultima ritiene "*se non impossibile alquanto improbabile che le pubblicità ed i film incriminati,* […] *possano essere stati visionati dai minori di anni 14 e possano aver arrecato alcun danno agli stessi*", in quanto nel caso specifico le norme violate sono poste a tutela di un bene giuridico ritenuto, dal legislatore, particolarmente rilevante la cui protezione deve essere comunque garantita da contenuti nocivi potenzialmente fruibili da un pubblico di minori.

Relativamente a quanto contestato *sub lett. a),* ovvero alla messa in onda dal giorno 2 luglio 2018 al giorno 6 luglio 2018, in fascia oraria protetta, di n. 7 messaggi pubblicitari della bevanda superalcolica "*Amaro del Capo*", le giustificazioni prodotte dalla Società non possono essere accolte in quanto ai sensi della attuale normativa, vige il divieto assoluto di trasmissione di pubblicità di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta, a prescindere dalla tipologia di programma all'interno del quale le stesse sono inserite. A nulla rileva pertanto quanto dichiara la parte, e cioè che i programmi, interrotti dagli *spot* di bevande superalcoliche, non siano direttamente rivolti ai minori.

Con riferimento a quanto rappresentato nella *lett. b),* ovvero alla messa in onda in data 4 luglio 2018 del film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" dalle ore 16:05 alle ore 17:42, e in data 8 luglio 2018 del film "*Fuoco e Fumo*" dalle ore 16:00 alle ore 17:30, le giustificazioni prodotte dalla società non possono essere accolte in quanto le emittenti sono tenute ad adottare specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00, c.d. fascia oraria protetta, nell'ambito della quale si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia

supportato dalla presenza di un adulto. I film contestati risultano, nel loro complesso, non idonei alla visione da parte di minori e a loro nocivi, tenuto conto sia dell'alto livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, sia dei contenuti critici mandati in onda che, nel caso del film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" si riferiscono perlopiù a scene di nudo e di attività attinente alla sfera sessuale (per es. ore 16:57 donna nuda in pose e atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale; ore 17:07 donna sdraiata su letto, con seni in vista e mano destra tra le gambe, in atteggiamenti e pose che richiamano l'attività sessuale…), mentre nel caso del film "*Fuoco e Fumo*" si riferiscono perlopiù a scene crudamente realistiche di spietata violenza, ritraenti comportamenti discriminatori e di bullismo (per es. ore 16:52 pestaggio a sangue di un adolescente da parte di un gruppo di adolescenti, pestaggio che peraltro spinge la vittima al suicidio).

In relazione infine alla contestazione sub *lett. c)*, ovvero alla messa in onda in data 2 luglio 2018 del film "*Una donna da guardare*" dalle ore 23:02 alle ore 00:33 del 3 luglio 2018, senza apposita avvertenza acustica e in assenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile e durante tutto il corso della trasmissione, si conferma quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria e cioè che il film risulta aver ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali il nulla osta alla visione in pubblico con divieto ai minori agli anni 14. Risulta altresì che il film è stato trasmesso in violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori, in quanto non è preceduto da un'avvertenza acustica e non è identificato, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

CONSIDERATO che:

- l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere "*programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento,* […] *devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile*";
- l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "*le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di*

trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori […]";

- ai sensi del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori «*le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi*»;
- il paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

RITENUTO, pertanto, che la condotta tenuta dalla società Rete Kalabria S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*LA C*", integri la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. a)*], nonché la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. b)*], nonché la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. c)*], per aver trasmesso su "*LA C*" rispettivamente : *a)* dal giorno 2 luglio 2018 al giorno 6 luglio 2018, in fascia oraria protetta, n. 7 *spot* della bevanda superalcolica "*Amaro del Capo*". In particolare, la citata pubblicità è andata in onda il 02/07/2018 alle ore 18:33, il 03/07/2018 alle ore 18:29, il 04/07/2018 alle ore 16:02 e alle ore 18:38, il 05/07/2018 alle ore 16:07 e alle ore 18:45, il 06/07/2018 alle ore 18:25; *b)* in data 4 luglio 2018 il film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" dalle ore 16:05 alle ore 17:42, in data 8 luglio 2018 il film "*Fuoco e Fumo*" dalle ore 16:00 alle ore 17:30, film che risultano, nel loro complesso, non idonei alla visione da parte di minori e a loro nocivi; *c)* in data 2 luglio 2018 il film "*Una donna da guardare*" dalle ore 23:02 alle ore 00:33 del 3 luglio 2018, film vietato ai minori di anni 14, omettendo di segnalarlo con apposita avvertenza acustica e di identificarlo mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile e durante tutto il corso della trasmissione;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. a)*], la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00

(settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta, stante peraltro la rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate (n. 7 *spot* distribuiti su 5 giorni). Va purtuttavia tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, nonché del fatto che la messa in onda delle comunicazioni commerciali è avvenuta all'interno di programmi non specificamente rivolti ad un pubblico di minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha affermato di essersi attivata, attraverso accorgimenti di natura tecnica, per evitare di incorrere nuovamente nelle contestazioni di cui al presente procedimento, dichiarandosi pronta ad osservare in futuro maggiori e più efficaci cautele.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, le violazioni accertate, alla luce di quanto disposto dall'Autorità con la delibera n. 265/15/CONS recante "*Linee guida sulla*

quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità", sono da ritenere tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente e possono ritenersi integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (in un arco temporale di 5 giorni) e riconducibili ad una programmazione unitaria in quanto riferite alla medesima campagna pubblicitaria (bevanda superalcolica "*Amaro del Capo*"). Infatti, ai sensi del punto 2) dell'Allegato A della citata delibera, ai fini della qualificazione dell'azione come unica "*è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale*";

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate e contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) corrispondente al minimo edittale aumentata a tre volte secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n 689, ai sensi del quale "*chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*";

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. b)*] la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione in fascia oraria protetta di film con contenuti non idonei alla visione da parte di un pubblico di minori e a loro nocivi. Va purtuttavia tenuto conto di elementi che temperano la gravità della

violazione, ovvero della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate (n. 2 per il periodo monitorato), del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni. In questo senso, va altresì tenuto conto, con riferimento al film "*L'appuntamento (dove, come, quando?)*" in onda il 4 luglio 2018, che le scene più critiche rappresentano comunque pochi segmenti di un film che, se pur risultato nocivo ad un pubblico di minori, si attesta su un registro comico e surreale. Inoltre, è da evidenziare il film "*Fuoco e Fumo*" in onda l'8 luglio 2018, se pur risultato nel suo complesso nocivo ad un pubblico di minori per i contenuti di spietata violenza presentati, analizza il drammatico fenomeno del bullismo emergente nel contesto scolastico, fornendone alcune chiavi di lettura.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha affermato di essersi attivata, attraverso accorgimenti di natura tecnica, per evitare di incorrere nuovamente nelle contestazioni di cui al presente procedimento, dichiarandosi pronta ad osservare in futuro maggiori e più efficaci cautele.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, in giorni diversi di due distinti film deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tali da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate e contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due

(n. 2) episodi illeciti (mandati in onda in distinte giornate di programmazione televisiva) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. c)*], la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla messa in onda di un film vietato ai minori di anni 14 in assenza sia di apposita avvertenza acustica sia di simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione. Va purtuttavia tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero dell'orario notturno di messa in onda del film (dopo le ore 23:00) e del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha affermato di essersi attivata, attraverso accorgimenti di natura tecnica, per evitare di incorrere nuovamente nelle contestazioni di cui al presente procedimento, dichiarandosi pronta ad osservare in futuro maggiori e più efficaci cautele.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile

d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate e contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto motivato, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 6 ANNO 2018/N°PROC. 01/18/RIP del 27 settembre 2018 nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. a*)], corrispondente al minimo edittale aumentata a tre volte secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n 689, ai sensi del quale "*chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*", di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. b*)], corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due (n. 2) episodi illeciti (mandati in onda in distinte giornate di programmazione televisiva) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [*cfr. lett. c*)], nella misura, corrispondente al minimo edittale, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi complessivamente pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete Kalabria S.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, Località Aeroporto S.n.c., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*LA C*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel

paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 13/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 13/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi